SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

89° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

Presidenza del Presidente CIFARELLI
indi del Vice Presidente PAPA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano » **(805-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1476
BERTOLA, *relatore alla Commissione* . . . 1476

Discussione congiunta e rinvio:

« Disposizione sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » **(2336)**;

« Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola » **(2384)** (*D'iniziativa dei senatori Piovano ed altri*);

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » **(2495)** (*D'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1477, 1482, 1486 e *passim*
BERTOLA 1483, 1487
BURTULO, *relatore alla Commissione* . . . 1478, 1486, 1489
PIERACCINI . . . . 1484, 1486, 1488 e *passim*
PIOVANO 1483
SCAGLIA 1485
URBANI 1487
VALITUTTI . . . . 1482, 1483, 1485 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

RUHL BONAZZOLA ADA VALERIA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Presidenza del Presidente **CIFARELLI**

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano » (805-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " in Milano », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bertola di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B E R T O L A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in titolo — approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 29 maggio 1973 — torna oggi al nostro esame modificato in qualche sua parte dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Dirò subito che tali modifiche sono state determinate dal fatto che la Camera ha approvato questo provvedimento nel dicembre 1975 — cioè a distanza di circa due anni e mezzo dalla nostra approvazione — con la conseguente necessità di spostare le date inizialmente stabilite e di tenere anche conto che, nel frattempo, è stato istituito il Ministero dei beni culturali.

Pertanto, per quanto concerne le decorrenze di cui agli articoli 1 e 4 del provvedimento modificati dalla Camera dei deputati, vi è poco da osservare, trattandosi di modificazioni del tutto formali.

Per quanto concerne invece l'articolo 2, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento contiene delle modifiche sostanziali; infatti, è prevista, l'inclusione, in seno al Consiglio di amministrazione dell'ente, di un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali e di un rappresentante del personale del Museo. Tali modifiche, comunque, mi sembrano giustificate e quindi condividibili da parte nostra.

Infine, la Camera ha introdotto un nuovo articolo (l'articolo 3) con il quale si stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il direttore del Museo provveda a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.

Non avrei altro da aggiungere, salvo invitare la Commissione ad esprimere parere favorevole sulle modifiche illustrate.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, autorizzato dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, è elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, recante modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della scienza e del-

la tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, è modificato come segue:

« L'ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'Università statale di Milano e il direttore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisca nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del museo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, norma aggiuntiva introdotta dall'altro ramo del Parlamento nel testo da noi approvato:

Art. 3.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del Museo provvede a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui programmi per l'anno successivo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

All'onere di lire 55 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Disposizione sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (2336);

« Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola » (2384), d'iniziativa dei senatori Piovano ed altri;

« Pubblicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420 » (2495), d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

« Disposizione sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato ». Sullo stesso argomento è iscritto altresì il seguente disegno di legge: « Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola », d'iniziativa dei senatori Piovano, Papa, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Scarpino, Urbani e Veronesi. Infine comprende a sua volta lo stesso tema anche il disegno di legge: « Pubblicità delle sedute degli organi scolastici collegiali e altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 417 e 420 », d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise

Data l'identità della materia trattata dai due disegni di legge nn. 2336 e 2384, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente Ugualmente la propongo per il disegno di legge n 2495, avendo riferimento al suo articolo 1

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Faccio presente alla Commissione che il disegno di legge n. 2495, oltre ad occuparsi, nell'articolo 1, della pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, nei successivi articoli prevede modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420: si tratta peraltro di materie su cui le Commissioni affari costituzionali e bilancio sono state interpellate per il parere e su cui le due Commissioni non si sono ancora pronunciate (la 5ª Commissione ha già avviato l'esame, rinviandone però il seguito).

Anche per questa ragione, pertanto, nella discussione congiunta resta inteso che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini e Bloise verrà preso in considerazione limitatamente all'articolo 1, il quale riguarda la pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola, questione comune agli altri due disegni di legge che ho ricordato.

Le altre parti del disegno di legge Pieraccini e Bloise verranno prese in esame in un secondo tempo.

Prego ora il senatore Burtulo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

B U R T U L O, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, a tutti è nota la controversia sorta dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, relativamente alla pubblicità o meno delle sedute dei consigli d'istituto o di circolo. L'articolo 27 del decreto prevede infatti e limita la pubblicità alla sola affissione all'albo degli « atti » degli organi citati.

Alcuni consigli, tuttavia, con applicazione estensiva della norma, nei propri regolamenti hanno previsto e di fatto hanno ammesso la pubblicità delle sedute; ciò in base alla considerazione che, non facendo nè il decreto delegato nè la legge di delega alcun espresso divieto alla pubblicità delle riunioni, doveva ritenersi nella facoltà di ciascun consiglio regolarsi autonomamente circa le modalità di riunione e specificatamente l'ammissione o l'esclusione del pubblico, in base a considerazioni di opportunità, di disponibilità dei locali, eccetera.

Si argomentava, inoltre, che essendo finalità primaria dei decreti delegati quella di consentire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola e quella di favorire un aperto contatto e la continua interazione della scuola con la più vasta comunità sociale e civile, la pubblicità delle sedute doveva ritenersi ovviamente implicita nello spirito dei decreti delegati, quale strumento idoneo al perseguimento del più ampio rapporto democratico cui i decreti medesimi tendevano.

Di contro, il Ministro della pubblica istruzione, dopo attento esame comparativo e sistematico della legislazione precedente riguardante la pubblicità delle sedute da parte di consigli degli enti pubblici locali, dopo avere interpellato il Consiglio di Stato e secondo il parere espresso da tale massimo organo consultivo, prese posizione contro la pubblicità delle sedute, impartendo disposizioni ai provveditorati agli studi affinchè negassero l'approvazione dei regolamenti che prevedevano la pubblicità delle sedute e di-

chiarassero nulle le deliberazioni degli organi collegiali riuniti pubblicamente.

Ritengo che questa presa di posizione — nonostante le critiche di cui si trova un'eco anche nella relazione al disegno di legge di iniziativa dei senatori Piovano ed altri — sia stata giuridicamente ineccepibile, doverosa perchè è compito del Ministro far rispettare le norme di legge, e non priva anche di motivi di opportunità.

Invero mai nè in sede di approvazione della legge di delega, pur molto precisa nelle indicazioni, nè durante la discussione degli schemi dei decreti da parte della « Commissione dei 36 », il problema della pubblicità delle riunioni era stato avanzato.

Inoltre, l'espressa previsione dell'obbligo della pubblicità degli atti prevista dall'articolo 27 del decreto n. 416 appare esclusiva ed esaustiva di altre forme di pubblicità come quella delle adunanze; infatti, in tutti gli altri casi di pubblicità delle sedute, previste per gli organi elettivi degli enti territoriali ed eccezionalmente per altri organi, esiste una espressa previsione di legge che ne stabilisce i limiti e conferisce poteri discrezionali al presidente del collegio per dare ordine al comportamento del pubblico.

Senza dar troppo rilievo all'assioma dell'*ubi voluit lex dixit, ubi noluit tacuit,* non sembra che in questo caso il silenzio della legge faccia insorgere la facoltà da parte dei consigli di stabilire autonomamente la pubblicità delle sedute.

Se, invero, si ammettesse che, stante il silenzio della legge, ogni consiglio può con proprio regolamento stabilire la pubblicità o meno delle sue sedute, si arriverebbe alla conclusione veramente aberrante che la pubblicità delle sedute sarebbe assicurata per alcuni consigli e per altri negata e ciò contro l'uguaglianza dei diritti che pur resta uno dei fondamenti della nostra legislazione.

La partecipazione del pubblico ai consigli provinciali, comunali, non solo è espressamente prevista dalla legge, ma anche per questi enti dotati di ben più ampi poteri e di ben più ampia autonomia, nel silenzio della legge, le sedute di altri organi collegiali (giunte, commissioni) non sono pubbliche, pena la nullità delle deliberazioni.

C'è infine da notare che la partecipazione del pubblico alle sedute non è un fatto meramente interno alla vita dell'istituto, ma ha rilevanza esterna se non altro per la disciplina da assicurare nel pubblico e per i poteri da conferire a chi deve garantire l'ordinato svolgimento delle sedute; ed il potere di regolamentazione conferito ai consigli di circolo e d'istituto riguarda solo il regolamento interno, il quale come tale non può essere fonte di produzione di norme vincolanti i terzi estranei.

Perciò, prescindendo da ogni altra considerazione di merito (invero se ci sono motivazioni valide a favore dell'opportunità della pubblicità delle sedute, ce ne sono altre pure rilevanti che la sconsigliano), reputo che lo intervento del Ministro sia stato pienamente giustificato, in stretta coerenza con il suo primo dovere di vigilare sulla corretta applicazione della legge e non possa essere tacciato, come nella relazione introduttiva del disegno di legge Piovano ed altri, di pesantezza nè ritenuto carico di « significato politico di scelta rivolta a contrastare l'iniziativa democratica dei nuovi organi collegiali, a incoraggiare le resistenze burocratiche, a sottolineare un rapporto di subordinazione rispetto alle tradizionali autorità scolastiche ».

Al di là di ogni sforzo interpretativo del decreto delegato n. 416 del 1974 e della legge n. 477 del 1973, superato dal fatto che gli stessi colleghi comunisti hanno ritenuto di dover presentare un disegno di legge per disciplinare la materia, resta da considerare il fatto che la controversia ha creato gravi inconvenienti sul funzionamento di alcuni consigli ed in alcuni casi ha causato uno stato di paralisi per il ripetuto annullamento di delibere.

Poichè, come ho ricordato, esistono motivi validi sia pro che contro la pubblicità delle sedute, conviene un momento soffermarci su questi.

Da un lato, come ho ricordato, s'insiste sulla necessità della più larga partecipazione, sull'apertura della scuola a tutte le componenti della vita sociale, sullo spirito animato-

re dei decreti delegati; dall'altro, anche perchè alle varie componenti (insegnanti, allievi, genitori) è garantita, oltre che la capillare partecipazione a tutti i livelli (consigli di classe, di disciplina, d'interclasse), anche il diritto di assemblea, si considera non confacente alla serenità dell'ambiente scolastico la tendenza a trasformare i consigli di circolo e di istituto in « parlamentini », specie in un periodo di non facile rodaggio. Infatti, non è da sottovalutare, specialmente con una non controllata e non disciplinata partecipazione del pubblico, il rischio di pressione, di strumentalizzazione e di confusione assembleare, che possono aprire spazi per indirizzi non rispettosi della natura della scuola e delle sue finalità educative. Una cosa è la democratizzazione, altra è la politicizzazione, in senso deteriore, della scuola alla quale tutte le correnti politiche parlamentari si sono dichiarate contrarie.

Tuttavia, in considerazione dell'opportunità di eliminare contrasti che hanno in alcuni casi paralizzato l'attività dei consigli, e di non dare l'impressione, con un atteggiamento pur solamente volto a far rispettare correttamente le norme di legge vigenti, di voler contrastare e porre freni al processo di rinnovamento democratico della scuola, il Ministro ha ritenuto di dover prevedere, con apposito disegno di legge, una possibilità di ammettere ed intervenire, alle adunanze dei consigli di circolo e d'istituto e dei distretti scolastici, persone estranee purchè elettori delle categorie rappresentate nell'organo, conseguentemente disciplinando i poteri del presidente dell'organo e lasciando allo stesso consiglio autonoma valutazione delle norme in relazione a situazioni obiettive (disponibilità di locali idonei, argomenti all'ordine del giorno, eccetera).

Ci troviamo, dunque, di fronte a tre disegni di legge: due d'iniziativa parlamentare — di cui uno dei colleghi Piovano ed altri, ed il secondo del collega Pieraccini — ed uno di iniziativa governativa. A parte la diversità di articolazione mi sembra che le differenze possano riassumersi nei seguenti punti:

1) il disegno di legge governativo riserva la possibilità di assistere alle sedute ai soli elettori delle componenti rappresentate nei consigli, mentre quelli dei senatori Piovano e Pieraccini ammettono la partecipazione di tutti i cittadini. Dirò che il disegno di legge Pieraccini si limita, nel primo articolo, ad ammettere genericamente la pubblicità delle sedute, mentre non ha uno sviluppo di dettami particolari e di disciplina normativa che invece esistono nei disegni di legge sia governativo che del senatore Piovano;

2) il testo governativo prevede per i consigli di circolo o di istituto la facoltà di deliberare di volta in volta l'ammissibilità di presenza degli elettori alle sedute, mentre gli altri due provvedimenti prevedono la pubblicità come norma generale; la seduta riservata, secondo il testo del senatore Piovano, è da considerarsi forma eccezionale da deliberarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il consiglio e con decisione motivata.

Tutti e tre i testi fanno obbligo della seduta riservata nel caso di discussione di argomenti concernenti singole persone;

3) il disegno di legge del Governo precisa i poteri discrezionali del presidente per la garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori, per l'allontanamento del pubblico in caso di interferenze o di comportamento lesivo della libertà di discussione o di deliberazione. Quello del senatore Piovano rimette ogni normativa all'autonomo regolamento dei singoli organi ed in assenza di questo prevede, per quanto compatibile, l'estensione delle norme in vigore per il consiglio del Comune o della Provincia in cui ha sede il consiglio scolastico;

4) sia il disegno di legge governativo, che quello del senatore Piovano demandano ai singoli consigli la possibilità di regolamentare l'accesso del pubblico, le modalità ed il numero di presenze in relazione alle condizioni oggettive (capienza di locali, eccetera) per l'ordinato svolgimento delle riunioni.

5) il disegno di legge del senatore Piovano, all'articolo 3, va oltre il tema della pubblicità delle sedute, in quanto prevede la regolamentazione delle modalità, per invita-

re a partecipare alle riunioni dei consigli, con diritto di parola sia su materie particolari, sia su problemi generali della scuola, rappresentanti degli enti territoriali e del loro decentramento democratico (comitati zonali e di quartiere) e delle organizzazioni sindacali; analogo invito può essere rivolto da parte dei consigli di distretto scolastico, ai rappresentanti dei consigli di circolo e di istituto compresi nel proprio ambito.

Precisato il contenuto dei disegni di legge al nostro esame, mi limito a pochissime osservazioni. Ritengo che, una volta ammesso il principio della pubblicità delle sedute, tale pubblicità debba essere limitata agli aventi diritto al voto e ciò al fine di evitare che, problemi di interesse scolastico siano esposti alla pressione di componenti della generalità del pubblico, alle quali i decreti delegati non conferiscono rapresentanza negli organi della scuola con un'autonomia vera e propria.

Di fronte ai due tipi di normativa proposti — da un lato, la norma della pubblicità in ogni caso, salvo eccezioni, prevista dal disegno di legge del senatore Piovano e, dall'altro, quella delle deliberazioni di volta in volta adottate da parte dei singoli consigli, prevista dal disegno di legge governativo (che porterebbe ad una facoltatività che troverebbe la più disparata applicazione da parte di diversi consigli, creando situazioni di diversità di comportamento) — esprimo il parere che, sull'esempio di quanto previsto per la Biennale di Venezia (che è il più recente caso in cui per legge per un organo di ente non territoriale si prevede la pubblicità delle sedute) sia possibile uno sforzo per individuare le categorie di sedute che debbono essere pubbliche (cioè approvazione dei bilanci, discussione del programma operativo annuale ed alcuni altri argomenti di precipuo interesse per l'organizzazione delle attività scolastiche o parascolastiche).

Il disegno di legge di iniziativa governativa non mi sembra molto chiaro nella definizione dei poteri del presidente dell'organo collegiale per l'osservanza delle leggi e per la regolarità delle discussioni e del comportamento del pubblico. Mi sembrerebbe opportuno un accenno alla estensione, nelle sedute pubbliche, dei poteri del sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale. Anche la facoltà di allontanare il pubblico deve avere una esplicitazione: l'ordine deve essere eseguito dal personale ausiliario, dai bidelli, ma questi sono istituzionalmente alle dipendenze del preside e non del presidente del consiglio di istituto. Pertanto, anche sotto questo aspetto (per quanto possa apparire banale), sarebbe opportuna una più chiara esplicitazione.

Ugualmente poco chiara, sempre nel testo del disegno di legge di iniziativa governativa, è la parte riguardante la disciplina in caso di comportamento non regolare da parte del pubblico. Leggo il testo per poi passare ad alcune osservazioni: « Il presidente dell'organo collegiale è investito dei poteri per garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, compreso quello di disporre, nelle sedute pubbliche, l'allontanamento del pubblico, quando si verifichino interferenze nei lavori o, comunque, quando il comportamento del pubblico ammesso ad assistervi sia oggettivamente lesivo della libertà di discussione o di deliberazione dei suoi componenti. Il relativo provvedimento deve recare dettagliata motivazione e deve essere inserito nel processo verbale della seduta ». Si parla dunque di poteri di cui è investito il presidente: ma di quali poteri? Facciamo un accenno, come si è fatto nello statuto della Biennale, a quelli che sono i poteri del sindaco, già definiti.

Anche l'ultimo comma di questo articolo unico (e mi perdoni il rappresentante del Governo) mi sembra sia particolarmente confuso e poco chiaro: « Qualora uno o più membri dell'organo collegiale dichiarino che il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori e l'intera libertà di discussione o di deliberazione, o che del pubblico fanno parte persone non aventi titolo, il presidente sospende la seduta o ne dispone la prosecuzione in forma non pubblica, secondo il suo prudente apprezzamento. Se il presidente ritenga insussistenti o irrilevanti le circostanze addotte dal richiedente, può non accogliere la richie-

sta dandone immediatamente dettagliata motivazione da inserire a verbale ». La prima e la seconda parte di questo ultimo comma sono contraddittorie: o si precisa l'obbligo di rimettere la decisione ad una maggioranza qualificata, oppure si precisa che tale decisione spetta al presidente. Se fossi presidente di un consiglio di istituto, con una tale disposizione mi riterrei autorizzato a tenere qualsiasi comportamento.

Presidenza del Vice Presidente PAPA

(*Segue* B U R T U L O, *relatore alla Commissione*). Mi sembra dunque che quest'ultima parte dell'articolo unico debba, anzitutto, essere integrata con una precisazione dei poteri del presidente dell'organo collegiale; in secondo luogo, occorrerebbe precisare se i bidelli sono agli ordini del presidente qualora questi decida di allontanare il pubblico dalla seduta, oppure se egli debba rivolgersi al preside per l'attuazione delle sue decisioni; infine occorrerebbe ulteriormente chiarire la disciplina per il caso in cui vi fossero delle contestazioni da parte dei componenti dell'organo collegiale.

Più ampie riserve sento di dover esprimere sull'articolo 3 del testo presentato dal senatore Piovano ed altri. Che i consigli di circolo, di istituto, di distretto, possano invitare a partecipare alle proprie riunioni con diritto di parola, su determinati problemi, amministratori locali o rappresentanti sindacali, ritengo non abbia bisogno di esplicitazioni. Una tale fase della riunione, comunque, deve essere semplicemente informativa, e l'organo deve prendere, successivamente, le proprie decisioni, in piena autonomia: la partecipazione alle sedute di persone estranee, sia pure con il solo diritto di parola, in tutto il contesto deliberativo, potrebbe invece profondamente influenzare e snaturare i consigli. Già nella composizione degli organi collegiali, per i consigli di istituto si è tenuta presente l'opportunità di una larga rappresentanza e della preminenza delle famiglie, del corpo docente e dei discenti, per la prevalenza dei problemi di natura pedagogica e didattica, mentre alle rappresentanze amministrative, sociali e del mondo del lavoro è stato dato ampio spazio nei distretti scolastici per la prevalenza dei problemi attinenti all'organizzazione territoriale dei servizi scolastici e parascolastici, sportivi e ricreativi. Questo equilibrio verrebbe certamente compromesso qualora la composizione dei consigli dovesse diventare elastica ed aperta alle più svariate iniziative per inviti di estranei alle sedute. Per questo articolo 3 esprimo dunque la mia personale contrarietà.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, so che su questo delicato problema della pubblicità delle sedute i pareri anche all'interno di alcuni Gruppi non sono concordi. Perciò, esaurito il compito della illustrazione dei disegni di legge, posto l'accento su alcuni aspetti meritevoli di più attenta considerazione, ritengo per ora esaurito il mio compito, riservandomi, in sede di replica e dopo la discussione generale, di esprimere più dettagliatamente il mio parere.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Burtulo per la sua ampia esposizione.

V A L I T U T T I . Desidero una informazione preliminare alla discussione: come si è pervenuti alla determinazione di assegnare in sede deliberante questi provvedimenti?

P R E S I D E N T E . È stata una decisione autonoma del Presidente del Senato.

V A L I T U T T I . Devo esprimere (come già altra volta) la mia protesta per questa scelta del livello della nostra competenza, relativamente ai tre disegni di legge al nostro esame. Io capisco che provvedimenti di ordinaria amministrazione si assegnino, per autonoma decisione della Presidenza, alla Commissione in sede deliberante; capisco anche che questo avvenga per ragioni di urgenza, per i provvedimenti già approvati dall'altro ramo del Parlamento: quello che non capisco è che, al Senato, per decisione immotivata del Presidente, vengano assegnati ad una Commissione in sede delibe-

rante provvedimenti delicati che pongono problemi di carattere squisitamente politico. Desidero che la mia protesta sia verbalizzata, perchè si tratta di una lesione dei diritti delle minoranze.

B E R T O L A . Senza entrare nel merito dei tre disegni di legge, vorrei soltanto dare il mio modesto parere sulla procedura da seguire.

Abbiamo ascoltato la preziosa relazione del senatore Burtulo che ha illustrato il contenuto dei tre disegni di legge e che su di essi ha fatto alcune osservazioni personali. Penso tuttavia che a questo punto, prima di avviare la discussione generale, noi dobbiamo prendere una deliberazione. Non potendo, cioè, impostare una discussione su tre testi diversi, sarebbe opportuno adottarne uno come base della discussione. Questa evenienza in passato si è già verificata e quando ci siamo trovati di fronte a diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare, in genere abbiamo affidato ad una sottocommissione appositamente nominata, l'incarico di elaborare, se possibile, un testo unificato. Nel caso poi di disegni di legge di cui uno governativo ed uno parlamentare, in genere (almeno per i casi che io ricordo) si è preso come testo base quello governativo, al quale la Commissione ha poi deliberato di apportare tutte le modifiche ritenute opportune. Penso dunque sia necessario decidere su quale testo avviare la discussione generale.

Non voglio discutere la questione se esaminare i provvedimenti in sede deliberante o meno: il Regolamento non lascia questa possibilità.

V A L I T U T T I . Il mio Gruppo non raggiunge il quinto dei componenti della Commissione — come vuole il Regolamento del Senato — per chiedere che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea: ecco la lesione dei diritti delle minoranze!

B E R T O L A . Il primo problema da risolvere, dunque, è quello di decidere sulla base di quale testo iniziare la discussione.

P I O V A N O . Devo dare atto al relatore di aver compiuto uno sforzo veramente apprezzabile per esporre in un quadro completo le caratteristiche dei tre documenti che sono di fronte a noi. Vorrei che si prendesse spunto da questa completezza per portare avanti tutta la questione con la massima celerità possibile, e vorrei che non fossero sollevate questioni sostanzialmente pregiudiziali. A tal proposito, vorrei pregare il collega Valitutti di riflettere brevemente su questo fatto: abbiamo avuto l'entrata in funzione degli organi collegiali che devono portare nella scuola una ventata di aria nuova, di democrazia, di partecipazione, e vorrei anche dire, di contatto con la realtà locale. Come è stato detto anche nella relazione introduttiva del disegno di legge da noi presentato, uno dei modi per realizzare questo salto di qualità dovrebbe essere quello della pubblicità delle riunioni.

Resta il nostro convincimento, aggiungo, che questo principio fosse già implicito nella legge; è però intervenuta una contestazione della quale non starò ora a riferire la storia. Al di là dei fatti normali, tuttavia, il problema esiste ed esiste nel senso che se questi organi collegiali della scuola sono costretti a lavorare — oltre che con le limitazioni che qui non ricorderò — anche con la sensazione di agire in un modo quasi clandestino, è evidente che la possibilità di assolvere alle funzioni che avevamo tutti loro assegnate viene meno.

Mi sembra però, almeno da quanto ha detto l'onorevole relatore, che sia emersa la disponibilità di una larga maggioranza di questa Commissione a far sì che queste « finestre » chiuse vengano ora spalancate. Su questo punto, ripeto, mi sembra che siamo tutti d'accordo e per questo, senatore Valitutti, non si dovrebbero sollevare eccezioni formali, e che si debbano se mai far valere quelle di merito.

V A L I T U T T I . Infatti, le mie eccezioni sono anche nel merito!

P I O V A N O . Se i suoi timori, senatore Valitutti, riguardano il fatto che questa apertura nei confronti delle forze che gravitano

intorno alla scuola sia eccessiva e tale da far diventare la scuola palestra di non desiderati scontri (che non chiamerei neanche più di carattere politico, ma di carattere demagogico), si possono sempre mettere in atto misure cautelative per evitare che a questo si addivenga.

Voglio anche ricordare al senatore Burtulo, così puntuale nella sua relazione, che l'articolo 3 del disegno di legge che reca la mia firma, sul quale egli ha appuntato la sua critica, prevede che la parola venga concessa non al pubblico in generale, ma ai rappresentanti di enti ben individuati. Del resto, se la dizione di tale articolo può sembrare eccessivamente larga, la possiamo sempre rivedere, discutere e meglio precisare; ma sia chiaro che la nostra parte non è dell'opinione che le riunioni degli organi scolastici debbano trasformarsi in un mercato rionale nel quale la prima comare che si trova a passare può intervenire a sconvolgere tutto.

La dizione dell'articolo 3, ripeto, può essere rivista e meglio puntualizzata; ma, comunque, non è tale da consentire un'indiscriminato intervento di chicchessia; anche noi, infatti, siamo per una scuola nella quale regni un costume di democrazia e non vogliamo quindi assemblee vociferanti e litigiose che impediscono di prendere la parola a chi si trovi in posizione di minoranza.

Dalla relazione stessa dell'onorevole Burtulo, comunque, risulta che ci sono delle perplessità e dei punti di concordanza in merito a tutti i disegni di legge in esame e, in questa situazione, ritengo che la proposta del senatore Bertola di scegliere come testo-base su cui discutere uno dei tre provvedimenti non sia la più opportuna.

A mio avviso, sarebbe forse più producente stabilire il testo-base per la discussione dopo averlo concordato preventivamente; a questo si dovrebbe arrivare rapidamente attraverso l'opera del relatore o di una apposita sottocommissione che si incarichi di recepire, in un testo unificato, i vari orientamenti emersi dal dibattito, salva la libertà successiva dei vari Gruppi di pronunciarsi autonomamente.

Per facilitare i nostri compiti non sarebbe superfluo, signor Presidente, che ci mettessimo fin d'ora d'accordo per proseguire i nostri lavori anche domani in modo da risolvere rapidamente questo problema.

Infatti, tenuto conto della situazione politica generale, o noi prendiamo una decisione in questa settimana, ed in questo caso vi è una remota possibilità che la Camera perfezioni il nostro lavoro nel corso della settimana prossima, o altrimenti noi lavoriamo per nulla o, per lo meno, soltanto per consegnare ai verbali i nostri rispettivi punti di vista.

Sia chiaro, comunque, che in questa intricata situazione noi siamo disponibili a discutere subito anche su un qualsiasi testo-base ma, ripeto, se vi è la disponibilità di tutta la Commissione, il senatore Burtulo, con la collaborazione di altri commissari, potrebbe predisporre un nuovo testo concordato sul quale domani si potrebbe votare.

Sull'opportunità politica di seguire questa strada, se vi sono delle riserve, io ritengo che occorra pronunciarsi; per la verità, mi è parso di intendere che anche il senatore Burtulo sia intenzionato a far propria questa possibilità che noi sentiamo in modo acuto e per la quale ci dichiariamo completamente disponibili.

P I E R A C C I N I . Anch'io, in via preliminare, desidero non solo ringraziare il senatore Burtulo per la sua relazione ma anche invitare la Presidenza a sollecitare la emissione dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione sul disegno di legge del quale sono firmatario insieme con il senatore Bloise, aggiungendo che, decorsi i termini regolamentari, ne dovremmo comunque iniziare la discussione.

Condivido il giudizio politico espresso dal senatore Piovano in ordine ai provvedimenti in esame e ritengo che, al di là delle questioni formali sollevate dal senatore Valitutti in particolare (anche a tutela della sua funzione di rappresenante di una minoranza politica per la quale ho tutto il rispetto possibile), noi non dobbiamo sottovalutare l'urgenza di regolare questa materia.

Rispondendo al senatore Piovano dirò che i margini di tempo ancora utili prima di un eventuale scioglimento delle Camere non mi pare siano così ristretti come egli sembra ritenere; lo scioglimento di un Parlamento richiede determinati tempi procedurali, e ciò mi induce a ritenere che, per la prossima settimana perlomeno, i nostri lavori si svolgeranno in modo normale. Abbiamo dunque tutta la possibilità, entro i prossimi giorni, di esaminare a fondo la materia in esame.

E aggiungo che il relatore stesso potrebbe, a mio parere, vedere di estrarre dalle tre proposte un testo unificato, in vista di un possibile accordo: non entro quindi nel merito, altrimenti dovrei anch'io fare osservazioni sulle soluzioni prospettate dai vari disegni di legge. Fra l'altro è mia sensazione che proprio il nostro provvedimento su questo punto sia il più equilibrato.

Mi pare che l'ipotesi del testo governativo, che basti l'obiezione di un membro del consiglio per togliere il carattere pubblico alla seduta dell'assemblea, non meriti d'essere considerata: vorrei che smettessimo di legiferare per mezze misure! Si può essere contro la pubblicità, ma non trovare soluzioni che non sono né pro nè contro la pubblicità.

D'altra parte confesso che mi lascia perplesso anche questa partecipazione al dibattito di forze non elette, prevista dal testo comunista.

Chiederei quindi alla Presidenza di sollecitare l'emissione dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione sul disegno di legge n. 2495, onde poter riprendere la discussione, all'inizio della prossima settimana, su un testo predisposto dal relatore Burtulo.

S C A G L I A . Sentiti i vari interventi preliminari, vorrei esaminare se sussista la possibilità di trovare una strada per portare in porto questo provvedimento.

Siamo di fronte ad una completa relazione del collega Burtulo, che, dopo aver preso in esame i tre testi, si è mossa con autonomia ed equilibrio, mi pare, indicando anche, in linea di massima, l'orientamento sul quale la Commissione potrebbe arrivare ad approvare un documento definitivo.

Tenuto conto di questo lavoro e tenuto conto della difficoltà di applicare la consuetudine secondo cui, quando ci si trova di fronte a diversi disegni di legge, fra cui un testo d'iniziativa governativa, si prende quest'ultimo testo come base di discussione, senza che questo vincoli a risolvere i problemi secondo tale testo, osservo che la stessa relazione del collega Burtulo ci ha proposto, limitatamente ai punti esaminati, come preferibile il testo governativo.

Quindi, se si vuole giungere ad una approvazione nei termini che sono consentiti dall'attuale legislatura, ritengo che si debba adottare come testo-base (ma non vincolante) il testo governativo, lasciando che il relatore proponga, nel confronto con gli altri due testi d'iniziativa parlamentare, gli eventuali emendamenti che riterrà opportuni, consentendoci di giungere alla approvazione del provvedimento. Altrimenti, se cominciamo a rifare il testo, pretendendo di averne una elaborazione sia collegiale che individuale, accresceremmo le complicazioni.

Sottopongo questa mia proposta, con senso pratico, alla considerazione della Commissione, affinchè questo esame non venga rinviato ed il nostro lavoro vada avanti il più celermente possibile.

V A L I T U T T I . Mi pronuncio sulla proposta Pieraccini e sulla proposta Scaglia. Devo però ribadire le ragioni della mia protesta iniziale, in merito alla tutela delle minoranze ed alla possibilità di ciascun Gruppo, anche del meno numeroso, di opporsi alla assegnazione di disegni di legge alle Commissioni in sede deliberante.

Comunque, non sono d'accordo sulle soluzioni proposte. Pur riconoscendo, circa il merito dei problemi al nostro esame, che c'è l'esigenza politica di uscire da uno stato d'incertezza che danneggerebbe tutti, ripeto di non condividere la decisione autonoma della Presidenza del Senato, di assegnare in sede deliberante questi provvedimenti.

Per quanto riguarda la nostra discussione, devo compiacermi della diligente ed intelligente relazione del senatore Burtulo. Se non sono stato distratto durante la sua esposi-

zione (anche perchè sono giunto in ritardo), mi pare di poter dire — se sbaglio prego il collega Burtulo di correggermi — che egli non ha messo in evidenza, pur nella sua esauriente relazione, tutta una parte del disegno di legge del collega Pieraccini: il quale non si limita ad affrontare il problema della pubblicità delle sedute, ma affronta anche altri problemi.

B U R T U L O, *relatore alla Commissione*. Faccio notare al collega Valitutti che è stato precisato dal Presidente, all'inizio del dibattito, che la discussione sul testo del disegno di legge Pieraccini sarebbe stata limitata all'articolo 1, per affinità di materia con gli altri due provvedimenti.

P I E R A C C I N I. Questo è insostenibile.

B U R T U L O, *relatore alla Commissione*. Non so se sia insostenibile, ma sta il fatto che io sono stato incaricato di riferire sul disegno di legge di iniziativa governativa cui sono stati poi abbinati, per affinità di materia, quelli presentati dai senatori Piovano ed altri, e (quando poi ne è sopravvenuta la presentazione) dai senatori Pieraccini e Bloise, quest'ultimo però in quanto, all'articolo 1, riguarda la pubblicità delle sedute degli organi collegiali. Questo è l'incarico che io ho ricevuto dal Presidente e questo è quanto il Presidente stesso ha dichiarato all'inizio del dibattito, nel proporre appunto l'esame congiunto dei tre disegni di legge.

V A L I T U T T I. Dato che il progetto di legge presentato dal senatore Pieraccini investe una più vasta materia, ci troviamo di fronte alla necessità di una scelta che deve essere operata dal senatore Pieraccini stesso. O egli rinuncia (e potrebbe farlo) a portare avanti tutto il suo progetto di legge, limitandosi esclusivamente alla parte riguardante la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali, oppure non rinuncia all'intero provvedimento: in tal caso io ritengo che, ai sensi del Regolamento, non possiamo che attenerci alla procedura dal senatore stesso suggerita.

P I E R A C C I N I. Senatore Burtulo, la sua tesi mi sembra veramente strana.

P R E S I D E N T E. Non mi sembra che sia una tesi: il senatore Burtulo ha soltanto riferito sul mandato affidatogli dal presidente Cifarelli.

P I E R A C C I N I. Mi sembra strano che il Presidente abbia voluto affidare un simile mandato, quando l'ordine del giorno stabilisce chiarissimamente che la proposta di legge Pieraccini-Bloise ha un relatore, il senatore Burtulo. Sull'ordine del giorno non c'è scritto che Burtulo è relatore soltanto per l'articolo 1. L'abbinamento non è stato deliberato soltanto per l'articolo 1, ma per la proposta Pieraccini-Bloise.

C'è una ragione politica nella mia impostazione: il nostro Gruppo ritiene che questa sia l'occasione per risolvere un certo numero di problemi urgenti. Si può obiettare che non tutti i problemi sollevati sono urgenti: ma in ogni caso sarebbe una questione di metodo, non di procedura. La nostra posizione venne esposta chiaramente al Presidente della Commissione che ha deliberato l'abbinamento dei disegni di legge e la nomina del relatore. A meno che non si corregga l'ordine del giorno, così stanno le cose.

Circa poi la proposta fatta di scegliere un testo come base per la discussione, non desidero fare grandi battaglie, che sarebbero per lo meno superflue. Al punto in cui siamo, è necessario avere un testo unificato, dal momento che disponiamo di tre proposte diverse. Noi possiamo anche dire che partiamo dal testo di iniziativa governativa, però il senatore Burtulo si troverà di fronte alla questione pratica di proporci un testo. Lui può scegliere, se vuole, quello governativo. Poichè abbiamo chiaramente di fronte tre testi, si tratta di fare un unico testo. È quanto chiedeva il senatore Bertola per guadagnare tempo. Noi possiamo anche decidere che il testo base sia quello proposto dal Go-

verno: ma quali emendamenti esso richiederà, Lo stesso senatore Burtulo cosa ci proporrà? Siamo al punto di prima. A me sembra una questione superflua. Proporrei invece che nella prossima seduta il senatore Burtulo ci porti un testo unificato esprimendo la sua opinione anche sulle altre questioni trattate nel mio disegno di legge perchè io ho il diritto di sapere se si ritiene giusto o ingiusto l'abbinamento degli altri problemi trattati nel disegno di legge n. 2495. Ed ho sollecitato il parere delle Commissioni 1ª e 5ª, appunto per poter arrivare a martedì o mercoledì ad avere il quadro generale della situazione Questa mi sembra la via più breve.

B E R T O L A . Vorrei dare il mio contributo per arrivare ad una soluzione. Noi abbiamo due strade da percorrere: o accettare la proposta del senatore Pieraccini che comporta, come vedremo, una procedura più lunga di qualche giorno, oppure fare le cose in modo più accelerato.

La proposta del senatore Pieraccini prevede l'incarico al relatore per fare un testo-base (che formalmente si decida di prendere, invece, come base il testo governativo, non è una questione sostanziale, bensì di forma). Il testo che il relatore presenterà, dovrà tener conto dei vari provvedimenti presentati.

Il Presidente (lo ricordo ai colleghi arrivati più tardi) ha detto che si sarebbe preso in esame, per ciò che riguarda il disegno di legge Pieraccini-Bloise, soltanto l'articolo 1, in quanto che sugli altri articoli non è ancora pervenuto il parere delle Commissioni competenti A questo punto, se accettiamo la proposta del senatore Pieraccini, il relatore dovrà elaborare un testo sulla base di quello governativo sì, ma tenendo conto nella loro interezza anche degli altri disegni di legge presentati: in tal caso dobbiamo aspettare qualche giorno, occorrendo i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª su tutto il progetto Pieraccini Bloise. Se invece trattiamo solo la questione della pubblicità delle sedute, possiamo procedere immediatamente: è evidente che questa seconda è la strada più celere.

U R B A N I . Mi sembra che la questione relativa al disegno di legge del senatore Pieraccini sia stata praticamente risolta, perchè è evidente che la discussione congiunta esige una relazione complessiva. È stato anche chiarito che per una questione formale si è preso in esame soltanto l'articolo 1 del progetto di legge Pieraccini-Bloise, poichè mancavano i pareri delle Commissioni competenti sull'insieme del progetto di legge stesso.

Ritengo però che noi dobbiamo fare uno sforzo, nell'ipotesi che la legislatura si concluda prima del tempo, per arrivare ad una conclusione in merito alla questione della pubblicità delle sedute che, a mio avviso, riveste una rilevanza particolare — anche dal punto di vista pratico — superiore a quella di altre questioni pure importanti ed urgenti.

Bisognerebbe dunque conciliare le diverse esigenze, fermo restando che dobbiamo accelerare i tempi così come richiesto dal senatore Piovano, elaborando ed unificando i tre testi che abbiamo dinanzi. Questo potrebbe essere fatto per domani anche in assenza dei pareri richiesti e non ancora pervenuti.

Devo anche aggiungere che, per quanto concerne il complesso delle questioni trattate nei titoli primo e secondo del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pieraccini, nonchè nel titolo terzo — che concerne l'interpretazione autentica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 — si tratta, indubbiamente, di una normativa sulla quale possiamo anche concordare; tuttavia, non possiamo fare a meno di rilevare che la natura dei temi trattati è tale per cui è prevedibile che, molto difficilmente, essi potranno essere discussi e concordati entro breve tempo, senza contare che — almeno per l'articolo 2 di detto disegno di legge — si tratterebbe di affrontare un problema cui il Governo, almeno fino a questo momento, si è dichiarato sfavorevole.

In quest'ultimo articolo, in sostanza, si afferma che la distrettualizzazione, cioè la divisione del territorio di ciascuna Regione in comprensori chiamati « distretti scolasti-

ci », è di esclusiva competenza delle Regioni mentre attualmente, di fatto e di diritto, la istituzione dei distretti è di competenza del Ministro della pubblica istruzione anche se è prevista la relativa proposta delle Regioni.

È chiaro che anche la nostra posizione è favorevole alla tesi sostenuta dai socialisti perchè, trattandosi di distrettualizzazione del territorio regionale, non si vede la ragione per cui — come abbiamo sostenuto nella fase di elaborazione dei decreti delegati — le Regioni medesime non debbano essere chiamate a deliberare direttamente in questo campo. Tuttavia, ripeto, questa e tante altre questioni non possono realisticamente essere riviste in un tempo breve come quello che noi abbiamo dinanzi e per tale ragione noi chiediamo ai rappresentanti del Gruppo socialista se, tenuto conto della particolare situazione in cui ci troviamo, valga la pena di iniziare un dibattito tanto importante prevedendo, in partenza, di non poterlo concludere e se, piuttosto, non valga la pena di dare incarico al relatore di prendere in considerazione i tre disegni di legge in esame, elaborando un nuovo testo base soddisfacente per tutti, nel quale si potrebbe tener conto anche del particolare problema prima evidenziato. Tutto ciò con l'intesa, però, che ove su tale testo non si raggiunga un rapido accordo, si pervenga comunque ad approvare tutta la normativa concernente la pubblicità delle sedute dei comitati indetti.

Questa, infatti, è la questione che in questo momento è più rilevante risolvere, per eliminare la situazione di disagio nella quale attualmente si trovano ad operare gli organi collegiali della nostra scuola: non so comunque se questo tipo di proposta può trovare consenzienti i senatori socialisti.

P I E R A C C I N I . Essendo stato chiamato in causa, signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che non trovo assolutamente giusto che, *a priori*, si decida di esaminare alcuni punti e non altri del disegno di legge da noi predisposto e che riteniamo ugualmente importanti ed urgenti.

Ho detto prima che quando esamineremo le varie questioni potremo valutare quale sarà la strada migliore da imboccare; può anche darsi, ad esempio, che di taluni problemi convenga fare uno stralcio come può darsi che su di esso si possa giungere ad un ulteriore accordo.

In tal modo, invece di risolvere una sola cosa ne risolveremmo più di una; non posso dunque convenire con il senatore Urbani il quale, in definitiva, vorrebbe che di tutto il testo da noi proposto venisse esaminata solo la parte concernente la pubblicità delle sedute.

Perchè dico questo? Perchè una decisione simile significherebbe — in definitiva — che solo di questo aspetto conviene occuparsi, con carattere prioritario, in questa legislatura; il che significa, a sua volta, pronunciare un giudizio politico negativo in merito all'urgenza di occuparsi di altri problemi che pure noi abbiamo sottolineato. Ebbene, su questo punto il nostro Gruppo non può dichiararsi d'accordo.

Il che non esclude, ripeto, che martedì o mercoledì prossimi quando riprenderemo l'esame, si possa tentare di giungere ad un consenso: ecco perchè ho chiesto al relatore di dare il quadro generale dei provvedimenti proposti.

Aggiungo che non è detto che il fatto di aspettare 2-3 giorni cambi la situazione; perchè, ammesso per ipotesi che domani approvassimo il provvedimento, esso poi dovrebbe andare alla Camera dei deputati, che evidentemente non l'approverebbe fra il sabato e la domenica; quindi, nel caso di un sopravvenuto scioglimento, il disegno di legge non potrebbe essere approvato da ambedue le Camere. Si può invece ipotizzare una procedura di *repechâge*: ma questa ipotesi ci consente di prevedere il rinvio alla settimana prossima. Non mi pare, comunque, che la questione possa essere risolta nello spazio di 24 ore.

Di fronte a questo problema, sta quello politico: non a caso, ripeto, noi abbiamo sollevato una serie di questioni, che riteniamo urgenti. La proposta prima di Burtulo, poi accettata da Urbani cancella questa urgenza. Non dico che bisogna fare tutto o niente, però facciamo un minimo di esame e poi vedremo qual è il consenso e sulla sua base legifereremo.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione.* Desidero precisare, circa la regolarità di un esame limitato all'articolo 1 del disegno di legge Pieraccini, che al riguardo non posso essere io il giudice, e che il limite di tale esame è stato ben chiaramente preannunciato dal Presidente all'inizio della discussione. L'incarico di riferire alla Commissione mi è stato conferito con questo preciso limite al quale mi sono attenuto. È evidente che nella sua sovranità la Commissione può deliberare di esaminare anche tutto il disegno di legge socialista; però prenderebbe in considerazione argomenti che non sono stati illustrati nella mia relazione, giusto il limite del mandato ricevuto e sui quali mancano i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Faccio presente che i punti trattati nel disegno di legge Pieraccini sono complessi, alcuni anche rilevanti (si tratta di altri 11 articoli) e vanno ben oltre la pubblicità delle sedute degli organi collegiali, che rientra nel contesto degli argomenti al nostro esame attualmente. Ricordo in particolare l'articolo 2, che prevede la modifica del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, dando esclusivamente alle Regioni la possibilità di deliberare sui distretti scolastici; l'articolo 3, che ha una rilevanza notevole, perchè modifica le disposizioni riguardanti la composizione dei distretti. Possono invece ritenersi modeste le disposizioni sulle modalità per l'assegnazione di fondi alle istituzioni, mentre altre, circa l'assegnazione di personale agli organi distrettuali, comportano anche una valutazione di spesa per un certo allargamento di organico; l'articolo 6 prevede addirittura l'abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; e poi una serie di altre modificazioni, recanti riconoscimenti di servizio, riguardano l'integrazione dei decreti delegati sullo stato giuridico del personale.

In questa situazione mi pare non opportuno che ci inoltriamo nell'esame di una materia così complessa (sulla quale abbiamo delle posizioni di riserva, che io non ho affrontato, dato il mandato conferitomi), su posizioni di principio, su cui indubbiamente dovremmo rivedere accordi precedenti, compromessi raggiunti, perchè si tratta di tesi che erano state affacciate al momento della discussione della legge n. 477 del 1973. Insomma, io ritengo che difficilmente noi avremmo la possibilità di un completo esame, per cui mi troverei in una situazione di incertezza Comunque sta alla Commissione decidere se dobbiamo rimanere nell'ambito della materia ben circoscritta che mi è stata affidata come relatore dal Presidente, in cui, per logica connessione, il disegno di legge n. 2495 viene preso in considerazione in quanto concerne la pubblicità delle sedute degli organi scolastici collegiali.

Si tenga presente che i disegni di legge n. 2336 e n. 2384 erano da tempo all'ordine del giorno della Commissione, e che solo successivamente ad essi si è aggiunto, per affinità di materia riguardo all'articolo 1, il disegno di legge n. 2495. Quindi, occorre decidere se continuare la discussione secondo la impostazione precedente o se si deve estenderla a tutto il disegno di legge Pieraccini, tenendo presente però che l'estensione comporta l'esame di una molteplicità e varietà di punti che sono urgenti ma che richiedono un prolungato impegno e che sono stati già risolti, in un certo senso, sulla base di un compromesso, approvando la legge n. 477 del 1970.

Ripeto ancora una volta che a me è stato chiaramente assegnato l'incarico di riferire sulla pubblicità degli organi collegiali e di conseguenza, quanto al disegno di legge Pieraccini, limitatamente all'articolo 1. Pertanto, dovrà essere il nostro Presidente ad assegnarmi anche l'incarico di riferire sulla restante parte di detto disegno di legge, se lo riterrà opportuno.

P I E R A C C I N I . A mio avviso la questione è diversa Il senatore Burtulo può proporre lo stralcio degli altri articoli del mio disegno di legge, ma allo stato attuale detto disegno di legge assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante dal Presidente del Senato, è affidato, per quanto riguarda la relazione, al senatore Burtulo, il quale dovrebbe, pertanto, se non subito anche la prossima settimana, pronunziarsi su tutto il suo contenuto.

Insisto, dunque, affinchè vengano presi in esame anche gli altri articoli, tra i quali troveremo senz'altro qualche possibilità di accordo, evitando di ritardare ulteriormente la discussione, così come accadrebbe se si continuasse a dibattere su questo punto che a me pare formalmente già risolto.

P R E S I D E N T E . Vediamo di concludere su questo punto. L'ampia, precisa e attenta relazione del senatore Burtulo ci offre già la possibilità di avviare il nostro lavoro, in quanto egli ha illustrato il disegno di legge di iniziativa del Governo, quello dei senatori Piovano ed altri, e l'articolo 1 del disegno di legge dei senatori Pieraccini ed altri. Possiamo, dunque, realizzare in materia un testo comune sul quale discutere nella prossima seduta.

Il relatore ha voluto precisare che gli era stato affidato il compito di illustrare il disegno di legge del Governo, il disegno di legge dei senatori Piovano ed altri e l'articolo 1 del disegno di legge Pieraccini: ciò non esclude che anche le altre parti di quest'ultimo disegno di legge possano venir affidate, per la relazione, allo stesso senatore Burtulo. La Commissione può ora pregare il senatore Burtulo in primo luogo di proporre, nella prossima seduta, un testo base in materia di pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola. In secondo luogo, in quanto egli formalmente è relatore alla Commissione sull'intero disegno di legge, può anche pregarlo di integrare la propria esposizione illustrando anche le parti del disegno di legge n. 2495 recanti le altre modifiche allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 416 e ai decreti n. 417 e n. 420, salva restando ogni ulteriore decisione della Commissione in merito, con l'augurio che nel frattempo pervengano i prescritti pareri delle Commissioni competenti senza i quali, tra l'altro, oggi non avremmo potuto entrare nel merito della materia.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione, pertanto, è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI